



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 4011

Chieti, 21 gennaio 2022

ORDINANZA N. 72

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 – sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, nonché dell'asilo nido pubblico, nei giorni 22 e 24 gennaio 2022”.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che stante la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle attuali festività, con decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si è provveduto ad ulteriormente prorogare lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022;

Atteso che con successive note ministeriali del Ministero dell'Interno, i Sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l'adozione di misure particolari, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, in forza del quale “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;

Vista la Circolare congiunta n. 11 del 08.01.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute, "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico - art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”;

Viste le risultanze della riunione del tavolo istituzionale “*Salus et Spes*”, convocata dal Prefetto di Chieti in data 18 gennaio 2022, dalle quali è emerso il ritardo nel tracciare i possibili studenti positivi al Covid-19;

Visto, altresì quanto risultato dalla ulteriore riunione tenutasi in Prefettura in data odierna, coordinata dal Prefetto, alla presenza del Sindaco di Chieti, i referenti della ASL02, i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Provinciale, nonché dei dirigenti scolastici delle scuole di Chieti di ogni ordine e grado, in particolare i dati forniti dalla ASL02 secondo i quali, nella settimana 14-20 gennaio 2022, in Provincia di Chieti, sono risultati positivi al test da Covid-19, complessivamente n. 2132 studenti, di cui: 273 nella scuola dell'infanzia, 710 nella scuola primaria, 390 nella scuola secondaria di primo grado e 759 nella scuola secondaria di secondo grado;

Ravvisata la necessità di mitigare il rischio potenzialmente elevato di diffusione del virus SARS-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione studentesca, in quanto il dato provinciale può determinare delle conseguenze sul capoluogo di Provincia;

Considerato, quindi, che la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 50, comma 4, e art. 54, del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Sentiti al riguardo i dirigenti scolastici;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, nei **giorni 22 e 24 gennaio 2022**, **la sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, nonché dell'asilo nido pubblico**, al fine di mitigare la diffusione del contagio da virus SARS-Cov-2 o di sue varianti, nonché favorire il tracciamento nella popolazione studentesca;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- ai Dirigenti scolastici
- all'Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti
- al Presidente della Regione Abruzzo
- al Presidente della Provincia di Chieti
- al Prefetto di Chieti
- al Questore di Chieti
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Carabinieri di Chieti Scalo
- al Comando della Polizia Municipale
- al II Settore – Pubblica Istruzione
- al V Settore – LL.PP.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 5 giorni e inserito *sul home page* di questo Comune.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego Ferrara

